

HAI AVUTO UN BAMBINO QUANDO NON LAVORAVI? PUOI FARTI RICONOSCERE AI FINI PENSIONISTICI IL PERIODO DI MATERNITÀ OBBLIGATORIA (O DI CONGEDO PARENTALE)

I periodi corrispondenti al **congedo di maternità** (c.d. **maternità obbligatoria** della durata di 5 mesi, pari a 22 settimane) che si sono verificati **al di fuori del rapporto di lavoro** sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che sia presentata la domanda per il riconoscimento. Analogamente possono essere riscattati i periodi corrispondenti al **congedo parentale** (c.d. **maternità/paternità facoltativa**) collocati **al di fuori del rapporto di lavoro**. Nella presente nota illustriamo queste due previsioni (entrambe contenute nel Testo unico sulla maternità e paternità¹) potenzialmente utili ad anticipare la data di maturazione dei requisiti pensionistici, nonché a incrementare l'ammontare della pensione.

CONGEDO DI MATERNITÀ

I periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici.

In pratica per ciascun figlio/figlia per il quale non si sia fruito del periodo di maternità obbligatoria nell'ambito di un rapporto di lavoro (e quindi come interruzione dell'attività lavorativa), la madre ha diritto a ottenere (**senza alcun onere economico** a suo carico) il riconoscimento dei **contributi figurativi** per **22 settimane**.

L'accredito figurativo può avvenire solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione.

REQUISITI

All'atto della domanda, occorre:

- essere in servizio,
- avere almeno **5 anni di contribuzione effettiva** (quindi derivanti da rapporto di lavoro).

DOMANDA

Per presentare la richiesta occorre compilare l'apposito modulo di "**Domanda di accredito figurativo periodi corrispondenti al congedo di maternità (art. 25, comma 2, d.lgs 151/2001)**" disponibile sul sito dell'INPS e scaricabile dal seguente link: https://www.inps.it/content/dam/inps-site/moduli/ap101/IT/ap101_accredito_fig_maternita.pdf

La domanda deve essere presentata alla **sede INPS territorialmente competente**.

Va **allegata** la **dichiarazione sostitutiva** di certificazione (autocertificazione) della **data di nascita del bambino/a** e dei **dati anagrafici della madre**.

In alternativa è possibile rivolgersi a un patronato (tra cui l'**INCA CGIL**).

¹ DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53:

- Capo III Congedo di maternità - Art. 25. Trattamento previdenziale
- Capo IV Congedo parentale - Art. 35. Trattamento previdenziale

CONGEDO PARENTALE

È anche possibile **riscattare** i periodi corrispondenti al **congedo parentale** (c.d. maternità/paternità facoltativa) che si collochino **al di fuori del rapporto di lavoro**.

Dal 18 dicembre 1977 il diritto spetta **anche al padre**.

REQUISITI

All'atto della domanda, occorre avere almeno **5 anni di contribuzione effettiva** (quindi derivanti da rapporto di lavoro).

RISCATTO ONEROSO (CIOÈ A PAGAMENTO)

Al contrario del riconoscimento dei periodi di congedo di maternità (c.d. maternità obbligatoria) che viene effettuato **gratuitamente**, il **riscatto** relativo ai periodi corrispondenti al congedo parentale comporta un **costo a carico dell'interessata/o**.

Sull'onere del riscatto (che può anche essere rilevante) incidono l'età e il sesso della/del richiedente, il periodo da riscattare, la retribuzione percepita.

PERIODI RISCATTABILI

Si precisano di seguito i periodi riscattabili da parte della madre o del padre a partire dal 18 dicembre 1977 (tralasciando i periodi antecedenti):

- **tra il 18 dicembre 1977 e il 27 marzo 2000:**
 - il riscatto può essere riconosciuto alla madre **o, in alternativa**, al padre, per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino/a;
 - la durata non può essere superiore a 6 mesi;
 - il periodo si deve collocare entro il 1° anno di vita del bambino/a;
- **dal 28 marzo 2000:**
 - il riscatto può essere riconosciuto alla madre **e** al padre per il periodo successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino/a;
 - la durata è la stessa prevista per i casi di congedo parentale (con diritto alla relativa indennità) in presenza di un rapporto di lavoro: poiché la normativa si è modificata nel tempo, i periodi da accreditare figurativamente variano in relazione alla collocazione temporale dell'evento;
 - il periodo si deve collocare entro i primi 8 anni di vita del bambino/a.

DOMANDA

Dato il carattere oneroso della domanda di riscatto, consigliamo di rivolgersi al patronato **INCA CGIL**, che saprà fornire indicazioni rispetto agli effettivi vantaggi anche in relazione alla situazione previdenziale dell'interessata/o.

La **FISAC CGIL** con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti.

28 febbraio 2023

FISAC CGIL Alessandria